

### **III Servizi**

#### **Art. 21** Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure prese dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali nonché da istanze non governative nell'esercizio dei poteri conferiti dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali.
2. Il presente capitolo si applica a tutti i settori dei servizi, esclusi i servizi aerei, compresi i trasporti aerei nazionali e internazionali di linea e fuori linea, nonché i servizi ausiliari ad essi connessi, ad eccezione:
  - (a) dei servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili;
  - (b) della vendita e della commercializzazione dei servizi di trasporto aereo;
  - (c) dei servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)<sup>17</sup>.
3. Gli Stati dell'AELS e Singapore si accordano per riesaminare gli sviluppi nel settore dei trasporti aerei al fine di valutare la necessità di un'ulteriore cooperazione in questo settore.
4. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata in modo tale da imporre un qualsiasi obbligo in materia di appalti pubblici.

#### **Art. 22** Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

- (a) per «misura» s'intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;
- (b) la «fornitura di servizi» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio;

<sup>17</sup> Le nozioni di «servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili», «vendita e commercializzazione dei servizi di trasporto aereo» e «servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)» sono definite nel paragrafo 6 dell'Appendice sui servizi di trasporto aereo del GATS.

- (c) le «misure adottate dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi» comprendono le misure relative:
  - (i) all'acquisto, al pagamento o all'utilizzazione di un servizio;
  - (ii) all'accesso e al ricorso, in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali Parti chiedono siano offerti al pubblico in generale;
  - (iii) alla presenza, compresa quella commerciale, di persone di una Parte per la fornitura di un servizio nel territorio di un'altra Parte;
- (d) per «presenza commerciale» s'intende qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante:
  - (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica; o
  - (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una Parte al fine di fornire un servizio;
- (e) per «settore» di un servizio s'intende:
  - (i) con riferimento a un impegno specifico, uno o più, ovvero tutti i sottosectori del servizio considerato, come specificato nell'elenco della Parte;
  - (ii) altrimenti, il settore relativo a tale servizio nel suo complesso, ivi compresi tutti i sottosectori;
- (f) per «fornitore di servizi» s'intende qualsiasi persona che fornisce un servizio<sup>18</sup>;
- (g) per «consumatore di servizi» s'intende qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;
- (h) per «servizio fornito da un'altra Parte» s'intende un servizio fornito:
  - (i) dal territorio o nel territorio di tale altra Parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell'altra Parte, o da un soggetto facente capo all'altra Parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo, totale o parziale; oppure
  - (ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche da un fornitore di servizi di tale altra Parte;
- (i) per «persona» s'intende una persona fisica o una persona giuridica;

<sup>18</sup> Nel caso in cui il servizio non venga fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al fornitore di servizi (ossia la persona giuridica) è comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente Accordo. Tale trattamento è esteso all'entità attraverso la quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.

- (j) per «persona fisica di una Parte» s'intende una persona fisica che risiede nel territorio di tale Parte o altrove e che, a norma delle leggi di tale Parte:
  - (i) è un cittadino di tale Parte; o
  - (ii) ha il diritto di residenza permanente in tale Parte e gode sostanzialmente dello stesso trattamento accordato ai cittadini in materia di misure concernenti gli scambi di servizi;
- (k) per «persona giuridica» s'intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società di capitali, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- (l) per «persona giuridica di un'altra Parte» s'intende una persona giuridica:
  - (i) costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale altra Parte, e che svolge un'importante attività commerciale nel territorio di qualsiasi altra Parte<sup>19</sup>; sono inclusi i fornitori di servizi di uno Stato membro dell'OMC non Parte al presente Accordo, i quali sono persone giuridiche costituite conformemente alle leggi di una delle Parti a condizione che svolgano importanti attività commerciali nel territorio delle Parti; o
  - (ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale:
    - 1. di proprietà di persone fisiche di tale Parte o controllata da esse;
    - 2. di proprietà di persone giuridiche di tale altra Parte ai sensi del comma l numero i) o controllata da esse;
- (m) una persona giuridica è:
  - (i) «di proprietà» di persone di una Parte se più del 50 per cento del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale Parte;
  - (ii) «controllata» da persone di una Parte, se tali persone hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato;
  - (iii) «affiliata» ad un'altra persona, se una di esse controlla l'altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona;
- (n) per «fornitore monopolista di un servizio» s'intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato del territorio di una Parte è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale Parte come fornitore esclusivo di tale servizio;
- (o) per «scambi di servizi» si intende la fornitura di un servizio:
  - (i) dal territorio di una Parte al territorio di un'altra Parte (di seguito «fornitura transfrontaliera»);
  - (ii) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte (di seguito «consumo all'estero»);

<sup>19</sup> Sono incluse anche le persone giuridiche che hanno l'intenzione di effettuare importanti operazioni commerciali come le società «start-up».

- (iii) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un'altra Parte (di seguito «presenza commerciale»);
- (iv) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio di un'altra Parte (di seguito «presenza di persone fisiche»);
- (p) i «servizi» comprendono tutti i servizi di tutti i settori ad eccezione dei servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi;
- (q) per «servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi» s'intende un servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi;
- (r) le «imposte dirette» comprendono tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese, e le imposte sulle plusvalenze.

#### **Art. 23**                    Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le eccezioni risultanti dall'armonizzazione di disciplinamenti, fondata su accordi conclusi da una Parte con un Paese terzo e che prevede un riconoscimento reciproco conformemente alle disposizioni dell'articolo VII del GATS, e fatte salve le disposizioni dell'Appendice VI, una Parte accorda, per quanto concerne tutte le misure previste nel presente Capitolo, immediatamente e incondizionatamente, ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli analoghi servizi e agli analoghi fornitori di servizi di un Paese terzo.
2. Il paragrafo 1 non si applica a un trattamento accordato in virtù di altri accordi, conclusi da una delle Parti con un Paese terzo e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V del GATS.
3. La Parte che conclude un accordo ai sensi del paragrafo 2 deve offrire alle altre Parti che lo desiderano l'opportunità di negoziare i vantaggi in esso accordati.

#### **Art. 24**                    Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite nell'articolo 22 comma o, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma delle disposizioni, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nel proprio Elenco<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Se una Parte assume un impegno in materia di accesso al mercato relativamente alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'art. 22, cma o n. i, e se il trasferimento di capitali oltre confine rappresenta una parte essenziale del servizio stesso, la Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Se una Parte assume un impegno in relazione alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'art. 22, cma o n. iii, essa è tenuta a consentire i relativi trasferimenti di capitale nel suo territorio.

2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che non sono mantenute o adottate da una Parte, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel proprio Elenco, sono le seguenti:

- (a) limitazioni del numero di fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;
- (b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica<sup>21</sup>;
- (d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore di servizi o da un fornitore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di entità giuridiche o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività;  
e
- (f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero, in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

#### **Art. 25**            Trattamento nazionale

1. Nei settori inseriti nel proprio Elenco e ferme restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e a fornitori di servizi nazionali, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi<sup>22</sup>.

2. Una Parte può adempiere le esigenze di cui al paragrafo 1 accordando ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso da quello accordato ai propri fornitori di servizi analoghi.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni di concorrenza in favore dei servizi o fornitori di servizi di una della Parte rispetto ad analoghi servizi o fornitori di servizi di un'altra Parte.

<sup>21</sup> Il par. 2 cma c non riguarda misure adottate da una Parte che limitano i fattori produttivi necessari per la fornitura di servizi.

<sup>22</sup> Gli impegni specifici assunti a norma del presente art. non sono da interpretarsi nel senso di imporre a una Parte di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o fornitori pertinenti sono stranieri.

**Art. 26** Impegni aggiuntivi

Le Parti possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi, le quali non devono essere contemplate negli elenchi a norma degli articoli 24 et 25 del presente Accordo, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell'Elenco della Parte interessata.

**Art. 27** Liberalizzazione degli scambi / Elenco degli impegni specifici

1. Le Parti liberalizzano reciprocamente gli scambi di servizi conformemente alle disposizioni dell'articolo V del GATS.

2. Ciascuna Parte indica in un Elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 24, 25 e 26. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun Elenco specifica:

- (a) termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato;
- (b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;
- (c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi; e
- (d) se del caso, tempi di attuazione di tali impegni.

3. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 24 e 25 sono inserite nella colonna relativa all'articolo 24. In tal caso, la voce inserita è considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo 25.

4. Elenchi di impegni specifici delle Parti sono inseriti nell'Appendice VII del presente Accordo e formano parte integrante del presente Capitolo.

5. Trascorso il periodo transitorio di dieci anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti riesaminano i loro elenchi degli impegni specifici almeno ogni due anni, oppure anche prima se lo concordano, al fine di eliminare essenzialmente le rimanenti discriminazioni fra le Parti in relazione allo scambio di servizi oggetto del presente Capitolo. Tale riesame prosegue se, trascorso il periodo transitorio, le rimanenti discriminazioni non sono state eliminate. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie enunciate nel Capitolo IX non si applicano al presente paragrafo.

**Art. 28** Regolamentazione interna

1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrare in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrati o amministrativi che provvedono, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove le procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

3. Qualora sia necessaria l'autorizzazione per la fornitura di un servizio in merito al quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti della Parte interessata provvedono dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, ad informare senza indugio il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti della Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti la situazione della pratica.

4. Le Parti riesaminano insieme i risultati dei negoziati inerenti alle norme per determinate regolamentazioni, compresi i requisiti obbligatori e le procedure, nonché le norme tecniche e gli obblighi di licenza conformemente all'articolo VI paragrafo 4 del GATS, al fine di integrarli nel presente Accordo. Queste norme devono garantire che tali requisiti, fra l'altro:

- (a) siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio;
- (b) non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio;
- (c) nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per sé stessi una limitazione alla fornitura del servizio.

5. Nei settori nei quali una Parte abbia assunto impegni specifici salvo le disposizioni, le limitazioni, le condizioni e i requisiti in essi specificati, fino all'entrata in vigore della normativa formulata in relazione agli stessi ai sensi del paragrafo 4, la Parte si astiene dall'imporre obblighi in materia di licenze e requisiti nonché norme tecniche che annullino o compromettano tali impegni specifici, in una maniera:

- (a) non conforme ai criteri definiti nel paragrafo 4, commi (a) (b) o (c); e
- (b) che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da quella Parte al momento dell'assunzione degli impegni specifici nei settori in questione.

6. Se una regolamentazione interna è preparata, adottata e applicata da una Parte conformemente alle norme internazionali instaurate da organizzazioni internazionali pertinenti<sup>23</sup>, è necessaria la presunzione, fino a prova contraria, che tale regolamentazione sia conforme alle disposizioni del presente articolo.

7. Nei settori in cui sono assunti impegni specifici concernenti servizi professionali, ciascuna Parte prevede procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un'altra Parte.

## **Art. 29**            Sovvenzioni

Una Parte che ritenga di essere danneggiata da una sovvenzione concessa da un'altra Parte, può chiedere di consultare tale Parte al riguardo. La richiesta sarà esaminata con benevolenza.

<sup>23</sup> L'espressione «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi pertinenti delle Parti.

**Art. 30** Riconoscimento reciproco

1. Il Comitato misto definisce, di principio entro un termine massimo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, le tappe necessarie alla negoziazione degli accordi o intese che stabiliscono il riconoscimento reciproco della formazione o dell'esperienza acquisita, nonché delle esigenze, delle qualifiche, delle licenze e delle altre regolamentazioni, al fine di permettere ai fornitori di servizi di adempiere pienamente o in parte i criteri applicati da ciascuna delle Parti per il rilascio di autorizzazioni di licenze, di certificati per i fornitori di servizi e le loro attività.
2. Ogni riconoscimento di questo tipo accordato da una Parte deve essere conforme alle corrispondenti disposizioni dell'OMC e, segnatamente, a quelle dell'articolo VII del GATS.
3. Se una Parte riconosce, in un accordo o in una convenzione, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti adempiuti, le qualifiche, le licenze e i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre adeguate possibilità a un'altra Parte, che ne fa richiesta, di negoziare la sua adesione a tale accordo o convenzione, o di negoziare accordi o convenzioni comparabili. Ove il riconoscimento sia accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a qualsivoglia altra Parte di dimostrare che la formazione, l'esperienza e le licenze o certificati ottenuti o i requisiti adempiuti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.

**Art. 31** Monopoli e fornitori esclusivi di servizi

1. Ciascuna Parte garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell'ambito del suo territorio non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte a norma degli impegni specifici.
2. Ove un fornitore monopolista di una Parte operi in condizioni di concorrenza, direttamente o attraverso una società collegata, nell'erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio ed è soggetto agli impegni specifici assunti da tale Parte, quest'ultima garantisce che il fornitore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in maniera incompatibile con tali impegni.
3. Se una Parte ha motivo di ritenere che un fornitore di servizi in regime di monopolio di un'altra Parte operi in modo incompatibile con il paragrafo 1 o 2, essa può chiedere all'altra Parte di fornire informazioni specifiche in merito alle attività pertinenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di fornitori esclusivi di servizi, ove una Parte, in via formale o di fatto a) autorizzi o nomini un numero limitato di fornitori di servizi e b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nel suo territorio.



### **Art. 32** Circolazione delle persone fisiche

1. Il presente capitolo si applica alle misure riguardanti persone fisiche che sono fornitori di servizi di una Parte, nonché persone fisiche che sono dipendenti di un fornitore di servizi di una Parte, per quanto concerne la fornitura di un servizio. Le persone fisiche soggette agli impegni specifici di una Parte sono autorizzate a fornire servizi conformemente al tenore di tali impegni specifici.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure che fossero necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantire il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti alle Parti dalle disposizioni e modalità di un impegno particolare<sup>24</sup>.

### **Art. 33** Eccezioni generali

Fermo restando l'obbligo di non applicare le misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti in cui vigono le condizioni analoghe, o restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente capitolo è inteso ad impedire l'adozione o l'applicazione da parte di una Parte di misure:

- (a) necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico<sup>25</sup>;
- (b) necessarie ai fini della tutela della vita e della salute delle persone, e del mondo animale o vegetale;
- (c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, ivi compresi quelli riguardanti:
  - (i) la prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o il trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi;
  - (ii) la tutela della vita privata di persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali nonché la protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche;
  - (iii) la sicurezza;

<sup>24</sup> Il solo fatto di richiedere un visto a persone fisiche di determinati Stati e non a quelle di altri non va inteso nel senso di annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno particolare.

<sup>25</sup> L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto ad un rischio reale e sufficientemente grave.

- (d) incompatibili con l'articolo 25, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace<sup>26</sup> di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi di altre Parti;
- (e) incompatibili con l'articolo 23, purché il trattamento differenziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali la Parte sia vincolata.

**Art. 34**            Eccezioni per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo tale da:

- (a) esigere che una Parte metta a disposizione o renda accessibili informazioni la cui divulgazione sarebbe, a parer suo, contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o
- (b) impedire a una Parte di prendere tutte le misure da essa ritenute necessarie ai fini della protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, concernenti:
  - (i) la fornitura di servizi destinati direttamente o indirettamente all'approvvigionamento di uno stabilimento militare
  - (ii) le materie fissili, quelle per la fusione e quelle che servono alla fabbricazione dei materiali siffatti;
  - (iii) le misure prese in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale; o

<sup>26</sup> Le misure finalizzate a garantire l'equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte a norma del suo regime fiscale, che

- i) si applicano a fornitori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio della Parte o ubicati nella stessa; o
- ii) si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della Parte; o
- iii) si applicano a soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese misure per garantire l'osservanza degli obblighi o
- iv) si applicano agli utilizzatori di servizi forniti nel territorio di un'altra Parte o provenienti dalla stessa, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte; o
- v) operano una distinzione tra fornitori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri fornitori di servizi, alla luce della differenza nella natura della base imponibile; o
- vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, deduzioni o crediti di soggetti residenti o filiali o tra soggetti collegati o filiali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nell'art. 33, par. d e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e concetti fiscali, o a definizioni e concetti equivalenti o similari, a norma delle leggi interne della Parte che adotta la misura.

- (c) impedire a una Parte di prendere misure nell'adempimento dei suoi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

**Art. 35** Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano al fine di evitare l'applicazione di misure restrittive inerenti alla bilancia dei pagamenti.
2. Le disposizioni degli articoli XI e XII del GATS si applicano ai pagamenti e ai trasferimenti nonché alle restrizioni ai fini della bilancia dei pagamenti in relazione con gli scambi di servizi.
3. La Parte che adotta o mantiene misure conformemente al presente articolo ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto.

**Art. 36** Allegati

Le appendici VI–X del presente Accordo sono parte del presente capitolo.